



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

Ordinanza Sindacale n. 07 del 09.03.2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

PRESO ATTO CHE sull'intero territorio nazionale è stato registrato un consistente e progressivo aumento dei casi di contagio da COVID 19 in misura tale da determinare nuovi appositi atti;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che il DPCM del 2 marzo 2021 limita il divieto di asporto ai soli esercizi identificati dal Codice ATECO 56.3, rendendo così possibile l'asporto dopo le 18.00 ai servizi di ristorazione con cucina ed agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici, e che allo stato tale eccezione è idonea ad incentivare il consumo incontrollato di alimenti su suolo pubblico;

CONSIDERATO altresì che il DPCM del 2 marzo 2021 consente, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

RAVVISATO CHE sul territorio cittadino sono individuabili aree anche ad elevata concentrazione di persone, così da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale, con particolare riferimento al venerdì e sabato nelle ore serali e domenica in alcune specifiche fasce orarie;

RITENUTO di dover procedere con la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, con particolare riguardo a quei fenomeni che producono elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

PRESO ATTO CHE con propria ordinanza n. 16/2020 del 10.3.2020 ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Taranto, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

AVUTO riguardo degli esiti delle riunioni della Conferenza dei Sindaci ASL – Taranto, indette dal Sindaco di Taranto in qualità di Presidente dell'organo stesso, la cui ultima svoltasi in data 09.03.2021;

PRESO ATTO dell'analisi dei dati finora raccolti e sentiti l'Ufficio Statistiche e la Polizia Locale del Comune di Taranto;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stationamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento di zone della città;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTO, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del TUEL, è stata inviata con nota prot. n. 0036434/2021 del 9 marzo 2021 la preventiva comunicazione al Prefetto, per la predisposizione



degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;

ORDINA

A far data dal 10 marzo e fino a tutto il 28 marzo 2021:

- 1) Il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico già a decorrere dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno seguente;
- 2) Per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) divieto di asporto di bevande alcoliche già a decorrere dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno seguente;
- 3) La chiusura dei distributori automatici H24 di somministrazione di alimenti e bevande già a decorrere dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno seguente, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua" e i distributori automatici di tabacchi e carburante, nonché quelli presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quelli presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie;
- 4) La sospensione di tutte le attività mercatali settimanali su area pubblica previste per le domeniche e i giorni festivi;
- 5) La chiusura, già dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di parchi e giardini pubblici, nonché della passeggiata a mare ubicata sul Lungomare Vittorio Emanuele II, fatta salva l'esclusiva possibilità di garantire le attività commerciali in essi contenute secondo quanto previsto dal vigente DPCM;

DISPONE

Il divieto di stazionamento, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di tutti i venerdì, sabati e domeniche, nelle seguenti vie: Via D'Aquino (nel tratto compreso tra Corso Due Mari e Piazza Maria Immacolata), Via di Palma (nel tratto compreso tra Piazza Maria Immacolata e Via Crispi), Via Regina Margherita, V.le Liguria e Corso Vittorio Emanuele (Talsano); e nelle piazze cittadine tutte, e specificatamente le seguenti piazze: Piazza Garibaldi, Piazza Giovanni XXIII, Piazza della Vittoria, Piazza Maria Immacolata, Piazza Bettolo, Piazzale Bestat, Piazza Medaglie D'Oro, Piazza Sicilia, Piazza Masaccio, Piazza Lo Jucco, Piazza Spina.

Resta consentito, sempre e in ogni caso, la possibilità di transito per accesso e deflusso agli esercizi commerciali, ai luoghi di culto e alle abitazioni private, garantendo, ove necessario, la sosta momentanea per accesso e deflusso.

Si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti di individuazione di luoghi e spazi, ove dovessero essere accertati nuovi fenomeni di assembramento.

DISPONE, altresì,

La chiusura al pubblico dei Cimiteri comunali nelle sole giornate di sabato, domenica e festivi, rimandando alla Direzione di competenza tutto quanto necessario alla corretta applicazione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE



- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

RAMMENTA

Che tutto quanto non disciplinato nella presente ordinanza è soggetto alle misure previste negli appositi provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale.

DA' ATTO

Che la presente ordinanza resterà pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Taranto con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90; ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

TRASMETTE

Il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale di Taranto, nonché per il coordinamento delle attività di Protezione Civile.

Inoltre al Sig. Prefetto di Taranto, al Sig. Questore di Taranto; al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Asl Taranto - Dipartimento di Prevenzione, alla Asl Taranto – Direzione Generale, alle Associazioni di categoria.

Alle Direzioni del Comune di Taranto per gli adempimenti di competenza.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Taranto, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Taranto, lì 09.03.2021

Per istruttoria,

Il Dirigente Superiore

Dott. Michele Matichecchia



Il Sindaco
Rinaldo Melucci